

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ACE

(Art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Il richiamato articolo 19 prevede al comma 7 che i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

L'Agenzia delle entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

Il credito d'imposta spetta alle società e agli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e agli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico nonché alle persone fisiche, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice esercenti impresa in regime di contabilità ordinaria che fruiscono del regime agevolativo c.d. ACE secondo le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 e del d.m. attuativo del 3 agosto 2017.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previo invio della presente comunicazione all'Agenzia delle entrate e rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Come si presenta

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione	La comunicazione è presentata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
COME SI COMPILA	
Beneficiario	Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.).
Rappresentante firmatario della comunicazione	Nel riquadro va indicato: • se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica"; • se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".
Determinazione del credito d'imposta	La casella "Tipo soggetto" va compilata solo dai soggetti diversi dalle persone fisiche indicando uno dei seguenti codici: 1 - soggetti che, al fine della determinazione del credito d'imposta, applicano le aliquote IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR; 2 - soggetti che, al fine della determinazione del credito d'imposta, applicano l'aliquota IRES di cui all'art. 77 del TUIR; 3 - soggetti che, al fine della determinazione del credito d'imposta, applicano l'aliquota IRES di cui all'art. 77 del TUIR e l'aliquota prevista per l'addizionale IRES di cui all'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nei campi "Data inizio periodo d'imposta" e "Data fine periodo d'imposta", riservati ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono essere indicate, rispettivamente, le date di inizio e di fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Qualora la comunicazione sia inviata prima della data indicata nel campo "Data fine periodo d'imposta" e, successivamente, tale data subisca una modifica a causa di eventi particolari (ad esempio, in caso di operazioni straordinarie) non va presentata una comunicazione rettificativa al solo fine di correggere la data precedentemente indicata. Nel campo "Variazione in aumento del capitale proprio" deve essere indicata la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro); nel campo "Rendimento nozionale", il rendimento nozionale calcolato sulla base dell'aliquota del 15 per cento prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; nel campo "Credito d'imposta", (arrotondato all'unità di euro) il credito d'imposta calcolato applicando all'importo indicato nel campo "Rendimento nozionale" le aliquote di cui agli artt. 11 o 77 del TUIR, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. I soggetti che applicano l'addizionale IRES di cui all'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208, tengono conto, al fine della determinazione del credito d'imposta, anche della relativa aliquota.
Rinuncia e rettifica	Qualora si intenda annullare una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può essere presentata una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale barrare la casella relativa alla rinuncia e indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si vuole annullare. In tal caso, il riquadro "Determinazione del credito d'imposta" e il quadro A non vanno compilati. Se, invece, si intenda rettificare una precedente comunicazione occorre compilare il modello in tutte le sue parti e barrare la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo della comunicazione oggetto di modifica. La comunicazione di rettifica sostituisce la precedente comunicazione.
Sottoscrizione	Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica	In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.
QUADRO A Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia	Questo quadro va compilato solo se il credito d'imposta richiesto è superiore a euro 150.000.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni: • di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste); • ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia	In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo. In particolare, nella casella "Codice qualifica" va indicato uno dei seguenti codici: 1. Titolare dell'impresa individuale 2. Direttore tecnico 3. Rappresentante legale 4. Componente l'organo di amministrazione 5. Consorzio 6. Socio 7. Socio accomandatario 8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente 9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile 10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 11. Direttore generale 12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente 13. Procuratore, Procuratore speciale. Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più rigi, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex articolo 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011.